



# COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: **43**

Data: **16/04/2021**

**OGGETTO** : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

---

Il giorno **16 Aprile 2021**, alle ore **11:00**, nell'apposita sala delle adunanze del Comune di Modigliana, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
DARDI GIANCARLO	SINDACO	S
LANCIOLI ALICE	VICE SINDACO	S
GRASSO ROSA	ASSESSORE	S
TRAVAGLINI GIUSEPPE	ASSESSORE	S
FABBRI STEFANIA	ASSESSORE	S

Assume la Presidenza il Sindaco **DARDI GIANCARLO**.

Assiste il Segretario Comunale **DOSSA RITA BENINI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- a decorrere dal 2021, con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dell'art. 1, della legge 160/2019, è prevista l'obbligatorietà in capo ai Comuni, alle Province ed alle Città Metropolitane di istituire e disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato «canone unico», al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- i successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 dispongono altresì, l'istituzione da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito per brevità “canone mercatale”;
- i due nuovi canoni sostituiscono il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province, nonché per le occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi giornalieri sui rifiuti e sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

**Richiamati i seguenti atti:**

- Il Regolamento Comunale per la Concessione Precaria di Suolo Pubblico e Passi Carrai approvato con delibera di C.C. n. n.108 del 29/10/1987 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.lgs. n.507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n.50 del 03/10/2016;
- Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. n.507/93 approvato con delibera di CC n.102/1995;

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

---

- la deliberazione di G.C. n.14 del 16/02/2012 con cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2012 - canoni di concessione - diritto di accesso alle sagre paesane, confermate anche per gli anni successivi;
- la Delibera di G.C. n.5 del 15/01/2020 di conferma per il 2020 delle tariffe per l'applicazione della TOSAP, già approvate con atto di G.C. n.9 del 20/01/2015 e confermate per gli anni successivi;
- la Delibera di G.C. n.25 del 26/02/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

**Visti:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, approvati entro tali termini, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 del 2007 che prevede la potestà di deliberare le tariffe entro i termini di approvazione del bilancio con effetto retroattivo al 01 gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del combinato disposto del comma 15, 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011(convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011) e s.m. e i., la delibera delle tariffe dei canoni non dovrà essere pubblicata sul portale del federalismo in quanto entrata patrimoniale;

**Rilevato:**

- che la Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (Decreto Rilancio), all'art. 106, comma 3 bis, ha disposto il differimento del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 gennaio 2021;

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

---

- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31/03/2021;
- che perciò entro il 31 marzo 2021, deve essere approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale con effetto retroattivo al 01 gennaio 2021;
- che entro il medesimo termine del 31 marzo 2021 devono essere approvate le tariffe del Canone unico e del canone mercatale in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
- che è in corso di approvazione il “Decreto sostegni” che prevede il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Viste :**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 08/01/2021, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2021-2023, assegnando, tra l'altro, ad ogni singolo responsabile gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

**Considerato che :**

- con atto di G.C. n.13 del 5 febbraio 2021 è stato disciplinato in modo provvisorio il canone unico patrimoniale (legge 27 dicembre 2019. n. 160) – differendo i termini per il versamento al 30/04/2021;

**Dato atto che :**

- con deliberazione del C.C. n.5 del 29/03/2021 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi della Tassa per l'Occupazione del suolo Pubblico (TOSAP E COSAP) e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni con decorrenza 01 gennaio 2021;

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

---

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede che “Il canone è *disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*”;

**Ravvisata** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**Richiamati** i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue:

- la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);
- la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 0,60 (art. 1, comma 827);
- la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,5 euro (comma 831);

**Richiamati inoltre** i commi da 837 a 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;

**Preso atto che** la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. “canone unico”. A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

---

**Visto che** i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:

- la tariffa standard annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);
- la tariffa standard giornaliera di euro 0,60 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

**Visto inoltre che** i Comuni, ai sensi dello stesso comma 843, possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

**Ritenuto opportuno** fissare nella misura del 35% la riduzione per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;

**Considerato che**, anche con riguardo al difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da Covid-19, che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno in questa fase di prima applicazione della norma fissare le tariffe in modo da non incrementare il livello dei prelievi che il canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche);

**Atteso che** la sostanziale conferma delle tariffe del 2020 è realizzata mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che tengano in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario così come definiti nel quadro tariffario (allegati A1 e A2) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come espone nel quadro tariffario (allegati A1 e A2) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

**Dato Atto** che il piano tariffario così stabilito determina una previsione di gettito a titolo di Canone Unico Patrimoniale, per l'anno 2021, stimato in €. 50.245,00;

Capitoli	Descrizione	Anno 2019	Anno 2021
15/00	Imposta di pubblicità	7.157,63	5.565,00
15/01	Aggio IP	2.722,66	1.766,00
50/00	Diritti affissioni	5.276,03	2.238,00
50/01	Aggio diritti	1.618,52	710,00
<b>120/02</b>	<b>Canone pubblicità</b>		<b>10.279,00</b>
25/00	Tosap permanente	15.354,48	15.073,00
25/01	Tosap temporanea	7.937,70	5.541,00
121/00	Canone passi carrai	9.853,87	9.666,00
122/00	Impianti fissi	7.445,46	7.336,00
126/00	Accesso a sagre	1.477,98	2.350,00
<b>120/03</b>	<b>Canone occupazione</b>		<b>39.966,00</b>
	<b>Totali</b>	<b>58.844,33</b>	<b>50.245,00</b>

**Atteso che** il gettito sopra indicato è necessario al raggiungimento degli equilibri del Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Ente;

**Rilevata** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

**DELIBERA**

1. Di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale composte dal canone di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come risulta dagli allegati "A1 e A2" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere all'Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

**Altresì**, data l'urgenza di provvedere in merito;

**OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

---

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione unanime e palese.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000 : FAVOREVOLE.**

---

**Lì, 16/04/2021**

---

**f.to La Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(Dott.ssa Annalisa Valmori)

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE :**

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Si esprime parere positivo.

---

**Lì, 16/04/2021**

---

**f.to La Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(Dott.ssa Annalisa Valmori)

---



Letto, approvato e sottoscritto.

**f.to IL SINDACO  
DARDI GIANCARLO**

**f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA RITA BENINI**

---

---

---

**PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)**

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno \_\_\_\_\_ **20/04/2021** \_\_\_\_\_ per giorni **15** consecutivi

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Comunicata alla Prefettura il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Dichiarata I.E.

Da sottoporre a ratifica

**f.to LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Camilla Pesci

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 20/04/2021 al 05/05/2021.

(N. \_\_\_\_\_ di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Modigliana, lì

**LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Camilla Pesci